

**CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE  
MONTANA POTENZA ESINO MUSONE AI SENSI DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

**TRA**

L'Unione Montana Potenza Esino Musone, denominata "*Stazione Appaltante*", rappresentata dal PRESIDENTE Sig. DENIS CINGOLANI, autorizzato da atto di Consiglio n. 13 del 09/07/2024;

**E**

Il Comune di Osimo, denominato "*Soggetto Aderente*", rappresentato dalla SINDACA Michela Glorio, autorizzato da atto di Consiglio comunale (Consiglio) n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
- l'Unione Montana Potenza Esino Musone ha costituito la "Centrale Unica di Committenza";
- l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

**VISTO**

l'articolo 30 del TUEL approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **Art. 1 Oggetto**

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di centralizzazione di committenza da parte della Stazione Appaltante dell'Unione in favore e per conto del Soggetto Aderente ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. La Stazione Appaltante dell'Unione svolge attività sia di centralizzazione delle committenze sia di committenza ausiliaria a supporto all'attività di committenza.
3. L'attività di centralizzazione concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000,00 euro.
4. L'attività di committenza ausiliaria riguarda le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
  - 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  - 3) preparazione delle procedure di appalto per conto del Soggetto Aderente;
  - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto del Soggetto Aderente convenzionato;
5. L'attività di committenza ausiliaria avrà ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la messa a disposizione di una piattaforma digitale per la gestione delle procedure di gara, l'assistenza generale su tutte le questioni inerenti la gestione delle procedure di gara, la predisposizione di schemi di disciplinare di gara, di schemi di contratto, di modulistica concernente le fasi della procedura di scelta del contraente, la diramazione di istruzioni operative, l'attività di promozione della formazione al personale.
6. Qualora gli importi sopra indicati, così come previsti dall'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovessero essere mutati a seguito di modifiche normative, la presente convenzione si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale.
7. La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Appaltante dell'Unione il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

## **Art. 2 - Compiti del Soggetto Aderente convenzionato**

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione restano di competenza del Soggetto Aderente convenzionato:
  - a) l'analisi dei fabbisogni;
  - b) l'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria del Soggetto Aderente stesso;
  - c) la nomina del RUP;
  - d) la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto, dei piani di sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
  - e) la determinazione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte;
  - f) l'adozione della determina a contrarre;
  - g) la sottoscrizione del contratto;
  - h) cura degli adempimenti connessi alla fase esecutiva;
  - i) il pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
  - j) assunzione e liquidazione degli oneri economici riservati a eventuali esperti nominati nell'ambito della commissione giudicatrice;
  - k) sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi e degli esiti di gara;
  - l) riconoscimento degli "Incentivi alle funzioni tecniche", per i compiti svolti dal personale della centrale di committenza, per una quota non inferiore al 10% dell'incentivo previsto dall'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, così come quantificato dai regolamenti interni di ciascun Soggetto Aderente

2. Resta di esclusiva competenza del Soggetto Aderente tutto quanto non espressamente indicato nel successivo articolo 3 “Compiti della Stazione Appaltante dell’Unione”.

### **ART. 3 - Compiti della Stazione Appaltante dell’Unione**

1. La Stazione Appaltante dell’Unione svolge le funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti del Soggetto Aderente convenzionato, fornendo il relativo supporto relativamente alle fasi procedurali di competenza e alle procedure di appalto di competenza del Soggetto Aderente convenzionato.
2. Compete alla Stazione Appaltante dell’Unione:
  - a) la redazione e l’approvazione degli atti di gara;
  - b) la cura degli adempimenti relativi alla fase di scelta del contraente, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali;
  - c) la nomina della Commissione Giudicatrice;
  - d) l’adozione della determinazione di aggiudicazione;
  - e) l’adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza.
3. Ricevuta tutta la documentazione completa di competenza del Soggetto Aderente, compatibilmente con le attività già avviate per lo svolgimento di altre procedure in essere, la centrale di committenza attiva la procedura entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento entro tempi indicati dalla norma.
4. La centrale di committenza consegna al Soggetto Aderente interessato copia di tutti gli atti relativi alla procedura di scelta del contraente dopo l’avvenuta aggiudicazione, al fine della sottoscrizione del relativo contratto.
5. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la centrale di committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Soggetto Aderente interessato.
6. Le attività della Centrale Committenza saranno operative dalla data della stipulazione della convenzione tra il Soggetto aderente e l’Unione Montana.
7. L’Unione si avvale delle proprie risorse umane nell’ambito delle quali potranno essere individuati eventuali Responsabili del Procedimento. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento della Centrale di Committenza sono messi a disposizione dalla Unione Montana.
8. Con spese a proprio carico e previa decisione della Giunta, l’Unione potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l’assolvimento di specifiche attività di sua competenza.

### **ART. 4 – Contenzioso procedure affidamento**

1. In caso di eventuale contenzioso insorto nell’ambito delle procedure di affidamento, la gestione dei medesimi avverrà nelle seguenti modalità:
  - a) l’Unione Montana sostiene con oneri a proprio carico la costituzione in giudizio di propria competenza, compresa la nomina dei legali o periti eventualmente necessari;
  - b) il Soggetto Aderente sostiene con oneri a proprio carico la costituzione in giudizio di propria competenza, compresa la nomina dei legali o periti eventualmente necessari;
2. In caso di accordo sulla nomina del medesimo legale, o periti eventualmente necessari, da parte dell’Unione Montana e del Soggetto Aderente tutti i relativi oneri saranno ad esclusivo carico del Soggetto Aderente.

### **ART. 5 – Organizzazione e funzionamento della centrale di committenza**

1. La centrale di committenza è operativa presso la sede dell’Unione Montana. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Soggetti Aderenti, previa intesa con gli stessi.
2. La centrale di committenza funziona secondo le modalità di organizzazione definite in apposito regolamento.

3. I Soggetti aderenti, per garantire il miglior collegamento della centrale di committenza con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie

#### **Art. 6 - Forme di consultazione**

1. La Stazione Appaltante dell'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni anche tramite lo svolgimento di riunioni di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa dell'Unione sia su richiesta del Soggetto Aderente convenzionato.

#### **Art. 7 - Rapporti finanziari**

1. Le risorse finanziarie previste nella presente convenzione sono a carico del Soggetto Aderente convenzionato.
2. Il costo a carico di del Soggetto Aderente è così determinato:
  - a) una quota fissa annuale;
  - b) una quota variabile in considerazione dell'importo, delle diverse tipologie e procedure degli appalti e dell'impiego del personale.
3. La disciplina di dettaglio dei suddetti costi verrà definita con specifico atto della Giunta dell'Unione Montana e potrà essere sottoposto a successivi aggiornamenti, in relazione a necessità sopraggiunte, con ulteriori atti del medesimo Organo.
4. Laddove il canone annuo non venga corrisposto, non si procederà all'espletamento delle procedure selettive delegate fino alla data di corresponsione dello stesso e di tutti gli eventuali canoni annui precedenti non ancora corrisposti.
5. Salva diversa modalità previamente comunicata, gli importi dovranno essere corrisposti dal Soggetto Aderente convenzionato a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica.
6. In fase di prima applicazione della convenzione, il Soggetto Aderente è tenuto a corrispondere l'importo della quota annuale, contestualmente alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno.
7. Per quanto riguarda la quota variabile, la stessa dovrà essere corrisposta in occasione della conclusione di ciascuna procedura di scelta del contraente.
8. Per ciascuna procedura di gara, ultimati tutti gli adempimenti a proprio carico, la C.U.C. redige un rendiconto delle spese sostenute da corrispondere alla stessa da inviare ai Soggetti aderenti.
9. I Soggetti Aderenti devono corrispondere gli oneri rendicontati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rendiconto.
10. Laddove detti oneri non vengano corrisposti, non si procederà all'espletamento di alcuna procedura di gara delegata da parte del Soggetto Aderente, fino alla data di corresponsione di tutti gli oneri dovuti non ancora corrisposti, ivi compresa quella relativa al canone annuo.
11. Oltre alle somme di cui al precedente comma 2, restano a carico del Soggetto Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, agli incentivi alle funzioni tecniche, quelle concernenti le pubblicazioni, nonché tutte le ulteriori spese di procedura sostenute dall'Unione.

#### **Art. 8 - Decorrenza e recesso**

1. La convenzione decorre dalla data della sua stipula.
2. Il recesso di una delle parti dalla presente convenzione viene comunicato con preavviso scritto di almeno 90 giorni.

#### **Art. 9 - Controversie**

1. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente disciplina, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

#### **Art. 10 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **Art. 11 - Registrazione**

1. Il presente atto composto da n. 4 pagine scritte per intero e n. 15 righe della pagina 5 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B annessa, al D.P.R. 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

**Li**

**Il Presidente dell'Unione Montana Sig. Denis Cingolani.**

**La Sindaca del Comune di Osimo.**